



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0063/2016**

18.3.2016

\*

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Peter Simon

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	7
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	9



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima  
(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0646),
  - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0009/2016),
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0063/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. si rammarica del ritardo con cui la Commissione ha presentato la sua proposta, il che significa che l'applicazione di un'aliquota normale minima dell'IVA sarà retroattiva;
  3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1**  
Direttiva 2006/112/CE  
Articolo 97

*Testo della Commissione*

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre **2017** l'aliquota normale non

*Emendamento*

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre **2018** l'aliquota normale non

può essere inferiore al 15%."

può essere inferiore al 15%."

## MOTIVAZIONE

La direttiva IVA stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15%. Tale disposizione, basata sull'articolo 113 del TFUE, stabilisce che il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari nella misura in cui detta armonizzazione è necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza.

In vista dell'instaurazione del mercato interno il 1° gennaio 1993, la Commissione aveva presentato alcune proposte per la creazione di un regime di armonizzazione fiscale definitivo.

Il Consiglio, tuttavia, non potendo adottare le proposte della Commissione entro il 1° gennaio 1993, ha deciso di adottare un regime transitorio. In materia di aliquote IVA, esso ha adottato la direttiva 92/77/CEE.

Tale direttiva, che ha introdotto un sistema di aliquote minime, stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota normale non poteva essere inferiore al 15% in un dato Stato membro. Questa disposizione è stata prorogata cinque volte ed è stata applicata fino al 31 dicembre 2015.

In materia di IVA le aliquote minime sono giustificate dal fatto che l'IVA nel luogo di origine, anziché nel luogo di destinazione, è tuttora applicata agli acquisti transfrontalieri e alle vendite a distanza al di sotto di una determinata soglia. Di conseguenza, un'aliquota normale minima applicata in tutti gli Stati membri, come è attualmente il caso, costituisce una garanzia utile per il corretto funzionamento del mercato interno.

Considerato che tutti gli Stati membri applicano attualmente un'aliquota normale superiore al 15%, le disposizioni attuali relative all'aliquota normale minima del 15% garantiscono anche un margine di manovra per gli Stati membri, che possono effettuare riforme dell'IVA per ridurre l'aliquota forfettaria ampliando la base IVA e limitando il ricorso alle aliquote ridotte.

Il 6 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro dell'IVA, nella quale ha proposto di abbandonare il principio dell'origine e ha illustrato diversi modi per assicurare l'imposizione nel luogo di destinazione. Nel 2016 la Commissione pubblicherà un piano d'azione per un regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto semplice, efficace e a prova di frode, adattato al mercato unico.

Il piano d'azione definirà gli orientamenti per i lavori futuri alla luce dei risultati raggiunti dalla presentazione della comunicazione del 2011. In particolare, definirà le principali caratteristiche del regime definitivo dell'IVA per gli scambi intra-UE che la Commissione intende proporre e le riforme che prevede di attuare per adattare le norme vigenti in materia di aliquote IVA ad un regime definitivo, caratterizzato dal principio del paese di destinazione.

In tali circostanze, e in attesa delle decisioni sulla forma finale del regime definitivo, il relatore concorda con la proposta della Commissione di mantenere retroattivamente il principio di un'aliquota normale minima in materia di IVA del 15% e proporre la proroga delle disposizioni vigenti per tre anni (fino al 31 dicembre 2018).

Il relatore concorda sul fatto che questo intervallo di tempo assicurerebbe la certezza del diritto alle parti interessate e consentirebbe una più ampia discussione sulle aliquote IVA in relazione all'imminente piano d'azione sull'IVA.



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima	
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)	
<b>Consultazione del PE</b>	15.1.2016	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 21.1.2016	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 21.1.2016	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 28.1.2016	
<b>Relatori</b> Nomina	Peter Simon 21.1.2016	
<b>Esame in commissione</b>	22.2.2016	16.3.2016
<b>Approvazione</b>	16.3.2016	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 41	–: 5
	0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Vladimir Urutchev	
<b>Deposito</b>	18.3.2016	